

Senato della Repubblica

II Commissione Giustizia

Audizione su

Atto del Governo n. 53 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)

Roma, 21 novembre 2018

A cura di: Andrea Panizza

Presidente A.P.R.I. - Associazione Professionisti Risanamento Imprese



Illustrissimo Presidente, Onorevoli Senatori,

con la presente oltre a ringraziare per l'invito ricevuto a partecipare a questa Audizione, a corredo della stessa, si producono le considerazioni di seguito riportate¹.

Le osservazioni prodotte, formulate in larga parte in forma schematica, sono finalizzate, oltre che ad evidenziare aspetti critici rilevati, anche a proporre modifiche, in alcuni casi di semplice coordinamento. I temi trattati risultano pertanto variegati come si evince dal punto 3) della presente memoria.

1) Considerazioni di ordine generale

La riforma organica della normativa fallimentare è da considerarsi epocale. I vari interventi normativi succedutisi negli anni in un'impalcatura legislativa risalente al 1942, oltre a evidenziare il divario tra la norma originaria e quella riformata, confermano l'incapacità di soddisfare le reali attuali esigenze delle imprese e dell'intero sistema economico italiano.

Così come chiaramente riportato in apertura della Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, la nuova normativa "è espressione dell'esigenza, oramai indifferibile, di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali".

I principi ispiratori dell'attuale riforma sono, da sempre, particolarmente cari ad A.P.R.I. in quanto hanno reso centrali concetti quali la prevenzione, la programmazione e la tutela della continuità aziendale. La nostra Associazione unendo, in un unico organismo associativo, le più eterogenee competenze professionali impiegabili in processi di prevenzione e gestione della crisi, ha quale obiettivo principale la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione delle figure professionali che si dedicano alla prevenzione e al risanamento delle crisi aziendali. Come noto, la prevenzione, quale garanzia di continuità, passa da una necessaria e strutturata attività di pianificazione di breve e medio periodo.

Tra i principi generali di cui alla legge delega n. 155/2017, alla base della riforma, si riscontra la distinzione tra la nozione di insolvenza e di crisi, intesa come pericolo di futura insolvenza, e la sostituzione del termine fallimento con quello di liquidazione giudiziale.

La previsione, intervenuta con la modifica all'articolo 2086 del codice civile, del "dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale", da parte dell'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, va nel senso di quanto auspicato

¹ Hanno contribuito alla redazione del presente documento, oltre che il Presidente di A.P.R.I., Dott. Andrea Panizza, firmatario dello stesso, la Prof.ssa Patrizia Riva (Vice-Presidente), il Dott. Raffaele Gallina (Vice-Presidente), il Dott. Michele Bana (Consigliere e Segretario), il Dott. Gilberto Montecchi (Consigliere), il Dott. Bruno Bartoli (Consigliere), il Rag. Giorgio Crivellari (Consigliere), il Prof. Alessandro Danovi (Presidente Comitato Scientifico).



dalla raccomandazione n. 2014/135/UE, ovvero di "consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività".

La fase preventiva di allerta, da concepire come vero e proprio strumento di sostegno finalizzato all'emersione anticipata della crisi, deve consentire l'analisi delle cause del malessere economico e finanziario e favorire l'eventuale successiva composizione assistita della crisi.

2) Le potenziali criticità

Alla luce di quanto sopra descritto, la valutazione complessiva che la nostra Associazione dà ad un provvedimento legislativo che rende centrale la ricerca dell'emersione preventiva della crisi e la sua gestione con strumenti non liquidatori, non può che essere positiva.

Allo stesso modo non possiamo, però, non rilevare alcune criticità che potrebbero emergere nel caso in cui fosse confermata l'applicazione del provvedimento, nella formulazione ad oggi prevista, in uno scenario economico caratterizzato da un tessuto imprenditoriale principalmente rappresentato da micro, piccole e medie imprese.

Queste realtà aziendali, tipicamente espressione di un capitalismo familiare, sono spesso gestite ricorrendo a stili informali di direzione, in mancanza o carenza di adeguate managerialità, e in assenza o con inadeguata applicazione di sistemi di controllo e di analisi del rischio preventivo. L'elevata e crescente competitività che caratterizza i mercati nei quali le nostre imprese devono operare impone, sempre più, l'applicazione di un approccio alla gestione di tipo strutturato, informato, pianificato e controllato.

La gestione dell'emergenza deve sempre più lasciare il campo all'analisi del "rischio di crisi", in quanto la possibilità di successo dell'intervento sarà tanto più elevata quanto maggiormente anticipatorio sarà stato l'approccio alle singole problematiche.

Il gap culturale da colmare per consentire l'applicazione della riforma legislativa in corso, che va nella direzione di quanto appena descritto, potrebbe richiedere una tempistica incompatibile con quanto previsto dalla stessa. Proprio perché si tratta di un cambio epocale di visione alla gestione (non più prevalentemente consuntiva, ma necessariamente preventiva) occorre, a nostro avviso, che tutto l'iter sia modulato e pianificato con una corretta programmazione delle azioni e dei relativi tempi di applicazione.

Il timore che si ha nel leggere le tempistiche derivanti dall'entrata in vigore della nuova normativa, da porre in relazione alla sequenza di interventi quali l'adozione di adeguati assetti, la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata di contenute dimensioni, l'insediamento degli organismi di composizione della gestione della crisi, l'applicazione dell'allerta e la composizione della crisi, è quello di un potenziale rischio di congestionamento dell'intero sistema economico in un lasso di tempo molto ravvicinato. Da qui la necessità di identificare un timing di vacatio legis di almeno 24 mesi in alternativa ai 18 mesi previsti dall'art. 388 ("Entrata in vigore").



A partire dall'entrata in vigore della nuova norma le imprese dovrebbero attivarsi per l'adozione degli adeguati assetti previsti dal riformulato art. 2086 del Codice Civile e fornire documentata dimostrazione di questo processo di adeguamento in atto. La prova potrebbe essere rappresentata da specifica comunicazione da inoltrare al competente Registro Imprese oltre che tramite menzione nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio di entrata in vigore della norma (ragionevolmente il 2019).

Nel frattempo, l'insediamento degli organismi di composizione della crisi e l'inizio di applicabilità dello strumento di allerta, da prevedersi nell'ambito di un orizzonte temporale, ancorché leggermente, dilatato, potrebbe essere vissuto in un contesto di maggior assimilazione dei nuovi contenuti normativi da parte delle imprese, e degli altri soggetti coinvolti.

3) Le nostre proposte

Di seguito si propone l'esposizione sinottica del Testo normativo, della proposta di modifica e delle eventuali osservazioni inerenti. Il tutto riconducibile ai singoli articoli di legge.

Titolo I - Dispo	Titolo I – Disposizioni generali – Capo II Principi generali – Sezione I Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza					
Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni			
Art. 3 co. 2	L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto	L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto	Modifica di coordinamento con			
Obblighi del debitore	organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo entabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile		quanto stabilito dall'art. 2086 c.c., che non circoscrive l'adeguatezza degli assetti alla parte organizzativa, ma anche a quella amministrativa e contabile.			
Art. 4 co. 2 lett. c)	In particolare, il debitore ha il dovere di:	In particolare, il debitore ha il dovere di:	L'argomento è delicato, non fosse altro per il fatto che l'interesse dei			
Doveri delle parti	a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le	a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le	creditori è disomogeneo rispetto alla scelta di gestione dell'imprenditore, qualunque essa sia.			
	informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto; b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della	informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto; b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della	In ogni caso l'imprenditore è chiamato a gestire il delicato equilibrio fra gli aspetti di mero rimborso delle obbligazioni assunte (qui sta l'interesse prioritario dei creditori) con la			





Titolo II Droco	procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori.	procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori e del valore aziendale.	salvaguardia del valore economico/sociale della continuità aziendale ove economicamente di utilità per il tessuto economico e sociale (qui sta il valore aziendale).
	dure di allerta e di composiz Testo normativo		
Articolo Art. 12 co. 1 Nozione, effetti e ambito di applicazione	Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15,	Proposta di modifica Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15,	Osservazioni Vedi osservazioni di cui all'art. 3, co. 2.
	finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.	finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi, amministrativi e contabili posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.	
Art. 13 Co. 1 Indicatori della crisi	Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi	Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi	Gli indici scelti (rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi sono scarsamente significativi). Il primo può essere addirittura fuorviante. Si ritiene opportuna una revisione per la quale si fa rinvio alle considerazioni del CNDEC esposte nella Audizione del 20 novembre u.s.



Art. 14 co. 1 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo	aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. Sono indicatori significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie	aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. Sono indici significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi, unitariamente considerati. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24. Gli organi di controllo societari, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ciascuno nell'ambito delle proprie	comma 2 è più corretto di "indicatori". Si suggerisce inoltre di inserire la locuzione "unitariamente considerati" già presente nel comma 2 per migliorare comunque la significatività degli indici. Si veda il D.Lgs. 39/2010.
societari	funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato []	funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa è adeguato []	Per coordinamento con il novellato art. 2086 co. 2 c.c.
Art. 14 co. 4 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari	Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o	Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o	Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui al comma 1, è opportuno che la comunicazione degli enti creditizi sia indirizzata anche al soggetto incaricato della





	revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.	revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari e a quelli di revisione legale dei conti, se esistenti.	revisione legale dei conti, ove nominato.
Art. 15 co. 7 Obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati	Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.l22, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente codice.	(Abrogato)	Al momento dell'entrata in vigore del Codice della crisi, già sufficientemente differita, l'Agenzia delle Entrate dispone già di tutte le informazioni necessarie per verificare la sussistenza dell'obbligo di segnalazione. Non sussistono, pertanto, motivi per un'applicazione ulteriormente differita.

Titolo II – Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi – Capo II Organismo di composizione della crisi d'impresa

composizione de	one della crisi d'impresa					
Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni			
Art. 16 co. 2	Le segnalazioni dei soggetti qualificati e	Le segnalazioni dei soggetti qualificati e	Il centro degli interessi principali del debitore (o			
OCRI	l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.	l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova il centro degli interessi principali del debitore "COMI".	COMI, acronimo dell'inglese center of main interests), è il principale criterio di giurisdizione ed applicazione generale per l'apertura di procedure di insolvenza transfrontaliere; lo stesso All'art. 2, 1° co. lett. m) viene indicato fra le definizioni ai fini della lettura del codice in esame.			
Art. 17 co. 1	Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o	Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o	La comunicazione all'organo sindacale e di			
Nomina e composizione del collegio	l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare	l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare	revisione è necessaria, in quanto essi stessi sono investiti dell'obbligo di segnalazione e, inoltre,			





	comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti.	comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se esistenti, nonché ai creditori pubblici qualificati, avvertendoli che sono esonerati	per avvisarli che saranno convocati dal collegio di esperti nell'ambito del procedimento di composizione assistita della crisi. Lo stesso vale per i crediti pubblici qualificati, al fine di avvisarli che sono esonerati dagli obblighi di
		dall'obbligo di segnalazione, essendo già stato avviato il procedimento di composizione assistita.	segnalazione a causa della già sopravvenuta instaurazione del procedimento di composizione assistita.
Art. 18 co. 1 Audizione del debitore	Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell'articolo 17 il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.	Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell'articolo 17 il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo e revisione legale dei conti, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.	Nella s.r.l., ad esempio, si potrebbe avere la presenza esclusivamente del revisore legale dei conti (art. 2477 c.c.), salvo che sia recepita la modifica proposta all'art. 378.
Art. 18 co. 3 Audizione del debitore	Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente [] Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.	Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario e di revisione legale dei conti, se esistente [] Il referente comunica l'archiviazione al debitore, ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione e anche a tutti quelli che sono investiti degli obblighi di segnalazione.	Vedi nota precedente, oltre al fatto che generalmente l'attestazione sui crediti d'imposta è rilasciata dal revisore legale dei conti, così come nel caso del c.d. visto di conformità sui crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali annuali.





A = 10 == /	Delllerrentriale	/	Civadana la assamussicai
Art. 18 co. 6	Dell'eventuale	(Abrogato)	Si vedano le osservazioni
	presentazione dell'istanza		al precedente art. 17 co.
Audizione del	di composizione assistita		1.
debitore	della crisi da parte del		
	debitore, ai sensi		
	dell'articolo 19, il		
	referente dà notizia ai		
	soggetti qualificati di cui		
	agli articoli 14 e 15 che		
	non abbiano effettuato la		
	segnalazione,		
	avvertendoli che essi sono		
	esonerati dall'obbligo di		
	segnalazione per tutta la		
	durata del procedimento.		

Titolo II – Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi – Capo III Procedimento di composizione assistita della crisi

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	osizione assistita della crisi					
Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni			
Art. 19 co. 1	Su istanza del debitore,	Su istanza del debitore,	Il tempo iniziale è troppo			
	formulata anche all'esito	formulata anche all'esito	ristretto per arrivare			
Composizione	dell'audizione di cui	dell'audizione di cui	obiettivamente ad una			
della crisi	all'articolo 18, il collegio	all'articolo 18, il collegio	soluzione stragiudiziale			
	fissa un termine non	fissa un termine non	ottimale.			
	superiore a tre mesi,	superiore a sei mesi,				
	prorogabile fino ad un	prorogabile fino ad un				
	massimo di ulteriori tre	massimo di ulteriori tre				
	mesi solo a fronte di	mesi solo a fronte di				
	positivi riscontri delle	positivi riscontri delle				
	trattative, per la ricerca di	trattative, per la ricerca di				
	una soluzione concordata	una soluzione concordata				
	della crisi dell'impresa,	della crisi dell'impresa,				
	incaricando il relatore di	incaricando il relatore di				
	seguire le trattative.	seguire le trattative.				
Art. 20 co. 3	La durata iniziale delle	La durata iniziale delle	Si veda l'osservazione			
	misure protettive non può	misure protettive non può	all'art. 19, co. 1.			
Misure	essere superiore a tre	essere superiore a sei				
protettive	mesi e può essere	mesi e può essere				
	prorogata anche più volte,	prorogata anche più volte,				
	su istanza del debitore,	su istanza del debitore,				
	fino al termine massimo di	fino al termine massimo di				
	cui all'articolo 19, comma	cui all'articolo 19, comma				
	1, a condizione che siano	1, a condizione che siano				
	stati compiuti progressi	stati compiuti progressi				
	significativi nelle	significativi nelle				
	trattative tali da rendere	trattative tali da rendere				
	probabile il	probabile il				




ragg	giungimento	raggiungimento	
dell	l'accordo, su conforme	dell'accordo, su conforme	
atte	estazione resa dal	attestazione resa dal	
coll	legio di cui all'articolo	collegio di cui all'articolo	
17.		17.	

Titolo III – Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza – Capo IV Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza – Sezione II Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni		
Art. 44 co. 1	Il tribunale, su domanda	Il tribunale, su domanda	II termine iniziale,		
	del debitore di accedere a	del debitore di accedere a	compreso tra trenta e		
Accesso al	una procedura di	una procedura di	sessanta giorni, appare		
concordato	regolazione concordata,	regolazione concordata,	troppo esiguo,		
preventivo e al	pronuncia decreto con il	pronuncia decreto con il	soprattutto nel caso in		
giudizio per	quale:	quale:	cui il debitore presenti		
l'omologazione	a) se richiesto, fissa un	a) se richiesto, fissa un	direttamente una		
degli accordi di	termine compreso tra	termine compreso tra	domanda di accesso ad		
ristrutturazione	trenta e sessanta giorni,	sessanta e centoventi	una procedura di		
	prorogabile su istanza del	giorni, prorogabile su	regolazione concordata,		
	debitore in presenza di	istanza del debitore in	senza prima accedere alla		
	.giustificati motivi e in	presenza di .giustificati	composizione assistita		
	assenza di domande per	motivi e in assenza di	della crisi.		
	l'apertura della	domande per l'apertura	Si ritiene, pertanto,		
	liquidazione giudiziale, di	della liquidazione	oppurtuno garantire		
	non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore	giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il	almeno le tempistiche attualmente previste		
	deposita la proposta di	quale il debitore deposita	dall'art. 161, co. 6 del RD		
	concordato preventivo	la proposta di concordato	267/1942.		
	con il piano, l'attestazione	preventivo con il piano,	207/17-72.		
	di veridicità dei dati e di	l'attestazione di veridicità			
	fattibilità e la	dei dati e di fattibilità e la			
	documentazione di cui	documentazione di cui			
	all'articolo 39, comma 1,	all'articolo 39, comma 1,			
	oppure gli accordi di	oppure gli accordi di			
	ristrutturazione dei debiti	ristrutturazione dei debiti			
	[]	[]			

Titolo IV – Strumenti di regolazione della crisi – Capo I Accordi – Sezione I Strumenti negoziali stragiudiziali

Stragradizian					
Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni		
Art. 56 co. 1	L'imprenditore, anche non	L'imprenditore, anche non	La previsione che il piano		
	commerciale, può	commerciale, può	di risanamento attestato		
Accordi in	predisporre un piano,	predisporre un piano,	debba essere "rivolto" ai		
esecuzione di	rivolto ai creditori, che	rivolto ai creditori, ad	creditori potrebbe		
piani attestati	appaia idoneo a	altre controparti ovvero a	essere interpretata nel		
di risanamento	consentire il risanamento	valenza meramente	senso di tagliare fuori da		
	dell'esposizione debitoria	interna, che appaia idoneo	tale istituto quei piani che		






assicurare il riequilibrio dell'asposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio dell'assituazione finanziaria. In applicazione del vigente art. 67, terzo comma, lett. d). L.F esempi "virtuosi" di piani attestati non imposti dai creditori Densi predisposti dall'impresa in una fase precoce della crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" edunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di	dell'impresa	e ad	a consentire il	siano redatti e fatti
della situazione finanziaria. dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad sassicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. pur se si tratta di casi rari, non mancano nell'applicazione del vigente art. 67, terzo comma, lett. d), 1.7. esempil' virtuosi" di piani attestati non imposti dai creditori benero predisposti dall'impresa in una fase precoce della crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto" protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si onda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
finanziaria. dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Pur se si tratta di casi rari, non mancano - nell'applicazione del vigente art. 67, terzo comma, lett. d), L.F esempi "virtuosi" di piani attestati non imposti dai creditori bensi predisposti dall'impresa in una fase precoce al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Pur se si tratta di casi rari, non mancano - nell'applicazione del vigente art. 67, terzo comma, lett d). L.F esempi "virtuosi" di piani attestati non imposti dai creditori bensì predisposti dall'impresa in una fase precoce della crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si prepone dunque di si prepone di si prepone dunque di si prepone di si prepone dunque di si prepone di si		Situazione	·	
della situazione finanziaria. Pur se si tratta di casi rari, non mancano - nell'applicazione del vigente art. 67, terzo comma, lett. d), L.F essemi "visuario di piani attestati non imposti dai creditori pensi predisposti dall'impresa in una fase precoce della crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di propone dunque di propone dunque si propone di propone si propone di propone si propone s	Tinanziaria.		·	
finanziaria. non mancano nell'applicazione del vigente art. 67, terzo comma, lett d), L.F. esempi "virtuosi" di piani attestati non imposti dai creditori bensi predisposti dall'impresa in una fase precoce della crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
nell'applicazione del vigente art. 67, terzo comma, lett. dy, L.F. – esempi "virtuosi" di piani attestati non imposti dai creditori bensì predisposti dall'impresa in una fase precoce della crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				Pur se si tratta di casi rari,
vigente art. 67, terzo comma, lett. d), L.F esempi "virtuosi" di piani attestati non imposti dai creditori bensì predisposti dall'impresa in una fase precoce della crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di			finanziaria.	non mancano –
comma, lett. d), L.F. esempi "virtuosi" di piani attestati non imposti dai creditori bensì predisposti dall'impresa in una fase percoce della crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				nell'applicazione del
comma, lett. d), L.F. esempi "virtuosi" di piani attestati non imposti dai creditori bensì predisposti dall'impresa in una fase percoce della crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				vigente art. 67, terzo
esempi "virtuosi" di piani attestati non imposti dai creditori bensì predisposti dall'impresa in una fase precoce della crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
attestati non imposti dai creditori bensi predisposti dall'impresa in una fase precoce della crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
creditori bensì predisposti dall'impresa in una fase precoce della crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				· '
predisposti dall'impresa in una fase precoce della crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				'
in una fase precoce della crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
risanamento nell'ambito di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				1
di un istituto "protetto" e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
attestato si fonda, infatti, di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
di regola anche su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				Il piano di risanamento
con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				attestato si fonda, infatti,
diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				di regola anche su accordi
diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				con i principali creditori
non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				l'indebitamento, ma ciò
secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				secondo la norma
poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				·
sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				l '
industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				'
l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di				
si propone dunque di				
				l'applicabilità dell'istituto
aggiungere quanto				si propone dunque di
aggiunger e quanto				aggiungere quanto





	menti di regolazione della	crisi - Capo III Concordat	indicato nella proposta di modifica ovvero, più semplicemente di togliere la locuzione "rivolto ai creditori". co preventivo – Sezione I
	izio della procedura	D	0- ' '
Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni
Art. 84 co. 3	Nel concordato in	Nel concordato in	Qualche preoccupazione,
Finalità del	continuità aziendale i creditori vengono	continuità aziendale i creditori vengono	con riferimento ai c.d. "concordati misti",
concordato	creditori vengono soddisfatti in misura	creditori vengono soddisfatti in misura	parzialmente risanatori e
preventivo	prevalente dal ricavato	prevalente dal ricavato	parzialmente liquidatori,
preventivo	prodotto dalla continuità	prodotto dalla continuità	emerge con riferimento
	aziendale diretta o	aziendale diretta o	alla richiesta di
	indiretta, ivi compresa la	indiretta, ivi compresa la	prevalenza dei frutti della
	cessione del magazzino.	cessione del magazzino.	continuità di cui al co.3.
	La prevalenza si considera	La prevalenza si considera	Ciò in quanto non è
	sempre sussistente	comunque sussistente	infrequente che tali flussi
	quando i ricavi attesi dalla	quando i ricavi attesi dalla	siano almeno nel breve
	continuità per i primi due	continuità per i primi due	periodo non sufficienti.
	anni di attuazione del	anni di attuazione del	
	piano derivano da	piano derivano da	
	un'attività d'impresa alla	un'attività d'impresa alla	
	quale sono addetti almeno	quale sono addetti almeno	
	la metà dei lavoratori in	la metà dei lavoratori	
	forza al momento del	mediamente in forza nel	
	deposito del ricorso. A	biennio anteriore al	
	ciascun creditore deve	momento del deposito del	
	essere assicurata	ricorso. A ciascun	
	un'utilità specificamente	creditore deve essere	
	individuata ed economicamente	assicurata un'utilità	
	valutabile. Tale utilità può	specificamente individuata ed	
	anche essere	economicamente	
	rappresentata da vantaggi	valutabile. Tale utilità può	
	fiscali o dalla	anche essere	
	prosecuzione o	rappresentata da vantaggi	
	rinnovazione di rapporti	fiscali o dalla	
	contrattuali con il	prosecuzione o	
	debitore o con il suo	rinnovazione di rapporti	
	avente causa.	contrattuali con il	
		debitore o con il suo	
		avente causa.	
Art. 87 co. 1	Il piano deve indicare:	Il piano deve indicare:	Si richiede
lett. d)	(omissis)	(omissis)	all'imprenditore di





Piano di concordato

d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero (omissis)

(Abrogato) (omissis)


"autoaccusarsi" ossia di "confessare obbligatoriamente" se vi siano gli estremi per un'azione responsabilità nei suoi stessi confronti. Non solo egli è chiamato a fare outing sui nessi causali tra situazione esistente e comportamento, ma addirittura a proporre obbligatoriamente - una quantificazione danno (determinazione problematica e critica perché va effettuata con il metodo della "perdita incrementale" che non è di oggettiva determinazione).

Si pongono tre riflessioni:

- 1. È possibile obbligare un soggetto ad autoaccusarsi?
- 2. L'attuale formulazione costituisce un importante disincentivo all'utilizzo dello strumento del concordato sia con finalità liquidatorie sia con sia in continuità;
- 3. Nel testo vigente vi è già un soggetto - il Commissario Giudiziale demandato alla individuazione delle azioni di responsabilità e alla determinazione del danno che potrebbe essere richiesto agli amministratori.



			È opportuno segnalare che anche i Principi di attestazione - documento del CNDCEC e di questa associazione diventato punto di riferimento per la giurisprudenza e per gli operatori - evidenziano (par. 4.8 e 4.9) che solo il Commissario, che ha poteri di Pubblico Ufficiale, può quindi compiutamente e correttamente svolgere le indagini necessarie per individuare gli estremi per le azioni di responsabilità esperibili nei confronti dell'imprenditore.
Art. 87 co. 1 lett. e) Piano di concordato	I tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti	I tempi delle attività da compiersi, nonché gli effetti che potrebbero derivare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti	Con la modifica proposta al testo normativo ci si riferisce alla descrizione degli effetti degli scostamenti che potrebbero derivare dall'applicazione di stress test rispetto a quanto originariamente pianificato.
Art. 89 co. 1 Riduzione o perdita del capitale della società in crisi	Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del	Dalla data del deposito della domanda e sino all'esecuzione del piano in caso di concordato in continuità aziendale diretta ovvero sino all'omologazione in caso di concordato in continuità aziendale indiretta o liquidatorio non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e	In molti concordati con continuità aziendale diretta, l'esperienza dice che il solo bonus concordatario derivante dalla falcidia dei crediti per effetto dell'omologazione della proposta non è sufficiente per eliminare l'insufficienza patrimoniale della






capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545duodecies del codice civile. terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

società. Infatti. per ripristinare il capitale entro i minimi legali spesso occorre che siano realizzati anche i flussi reddituali derivanti dall'esecuzione del piano. Dottrina. prassi P.B.1 ("massima" del Notariato del Triveneto) e giurisprudenza (inter alia Trib. Treviso, 20 settembre 2016) hanno così variamente cercato di dare una soluzione alla questione, derogando le norme ordinarie sulla redazione dei bilanci, ad ammettendo esempio l'iscrizione di una "specifica posta dell'attivo che evidenzi l'utile atteso. una sorta di «avviamento da piano ristrutturazione»" sul fondamento normativo disposto dell'art 2423, quarto comma, del codice civile, secondo il quale quando, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione di legge sulla redazione del bilancio (in questo caso il divieto di iscrizione dell'avviamento, se non acquisito a titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto) incompatibile la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata (in tali

nota

casi,

nella





integrativa deve essere motivata la deroga e deve indicata essere l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Inoltre, gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile non in misura corrispondente al valore recuperato). Quanto precede costituisce un'evidente "forzatura" delle norme ordinarie sulla redazione del bilancio, forzatura che potrebbe essere evitata posticipando normativamente gli effetti sospensive delle norme sull'insufficienza patrimoniale fino all'esecuzione del piano di concordato. La soluzione proposta riguarda i soli concordati in continuità aziendale diretta poiché è solo in questi casi che si pone il problema. In caso di continuità indiretta. infatti, la gestione dell'azienda passa in capo ad altro soggetto per cui il dell'eliminazione tema dell'insufficienza patrimoniale in capo alla in società all'omologa ai fini della prosecuzione dell'attività non si pone. La questione

non si pone poi, a maggior




	ragione, in caso di
	concordato liquidatorio
	ove comunque la
	sospensione può essere
	mantenuta sia per ragioni
	di praticità sia perché nel
	momento in cui viene
	presentata la domanda
	"in bianco" ex art. 44
	C.C.I. potrebbe non
	essere stata definita
	l'effettiva natura del
	concordato.
	Non si ritiene di proporre
	quanto sopra anche per
	gli accordi di
	ristrutturazione dei
	debiti che prevedano la
	prosecuzione dell'attività
	in quanto la fase
	esecutiva di tale istituto
	non è soggetta, al
	contrario del concordato
	preventivo, alla vigilanza
	da parte del commissario
	giudiziale che può
	giustificare il
	mantenimento degli
	effetti sospensivi delle
	norme del codice civile
	poste a tutela della
	formazione del capitale
	sociale.
Titolo IV Strumonti di rogolozione della	crici - Cana III Cancardata preventivo - Saziona IV

Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi - Capo III Concordato preventivo - Sezione IV Provvedimenti immediati

Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni
Art. 103 co. 1	Il commissario giudiziale,	Il commissario giudiziale,	
	immediatamente dopo il	immediatamente dopo il	
Scritture	decreto di apertura del	decreto di apertura del	
contabili	concordato preventivo,	concordato preventivo,	
	ne fa annotazione sotto	ne fa annotazione sotto	
	l'ultima scrittura dei libri	l'ultima scrittura dei libri e	
	presentati.	registri.	
Modifiche al Codice Civile			
Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni



Art. 376 co. 6		Al n. 3) del secondo	Nei bilanci d'esercizio
Assetti organizzativi societari		comma dell'art. 2435-ter c.c., dopo le parole "richieste dai", è aggiunta la formulazione "commi 2-bis e 3".	delle micro-imprese, è prevista la facoltà di esonero dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, in presenza di specifiche condizioni: al ricorrere di tale ipotesi, è necessario stabilirne l'obbligo di informativa in calce allo stato patrimoniale.
Art. 378 co. 1 Nomina degli organi di controllo	All'art. 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: (omissis) L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando (omissis)	All'art. 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "la nomina dell'organo di controllo E del revisore è obbligatoria se la società: (omissis) L'obbligo di nomina dell'organo di controllo E del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando (omissis)	L'attuale formulazione della bozza di art. 2477 c.c. pregiudica l'efficacia dell'utilizzo degli indicatori per la prevenzione delle crisi, potendo essere interpretata nel senso di consentire, paradossalmente, a ogni singola società di decidere se dotarsi o meno dell'organo di controllo, limitandosi alla nomina del solo revisore che non ha alcun potere di vigilanza. In tal modo risulterebbe gravemente indebolito il meccanismo di prevenzione delle crisi. Le funzioni del revisore si
			limitano all'espressione di un parere professionale sulla correttezza del bilancio, e sono codificate dai principi di revisione pubblicati sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esse non sono in alcun modo assimilabili alle funzioni di vigilanza attribuite dal Codice





Civile agli organi di controllo societario (v. artt. 2400 ss. per i sindaci). In particolare, il revisore:

- non partecipa ai consigli di amministrazione
- non vigila sulla gestione e sugli adeguati assetti
- non può esprimere pareri sulle situazioni contabili infrannuali (cf doc Assirevi 173)

Appare, pertanto che opportuno tale previsione sia modificata come indicato. Questa modifica non provocherebbe un aumento dei costi per le PMI in quanto legislatore già prevede che il sindaco possa svolgere anche funzioni di revisore (mentre non prevede il contrario). Recependo la modifica suggerita si avrebbe quindi un controllore dotato dei poteri di vigilanza e di controllo contabile. affinché necessari le aziende siano prontamente dotate degli opportuni assetti in grado favorire l'applicazione dell'allerta. Per effetto del rinvio alle disposizioni previste per le SpA contenuto nel quinto comma dell'art. 2477, non oggetto di modifica, si



4) Proposta di riconoscimento di agevolazione

Si suggerisce, inoltre, di inserire nella **Legge di Bilancio 2019** il riconoscimento della seguente agevolazione, funzionale all'assolvimento dell'obbligo che sarà introdotto nel 2019 dall'art. 374 co. 2



dell'emanando D. Lgs. recante il "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", a carico degli imprenditori societari e collettivi:

"Nel triennio 2019-2021 gli imprenditori societari e collettivi fruiscono di un credito d'imposta pari a% (percentuale da individuare) dei costi sostenuti, nel limite di euro (limite da individuare) complessivi, per adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, idonei anche ad individuare i sintomi della crisi e la mancanza di continuità aziendale. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di competenza ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP".

Motivazioni per il credito d'imposta

L'esplicita previsione normativa sulla necessità di attuare e mantenere un adeguato assetto di controllo interno dovrebbe incidere positivamente sulla gestione manageriale delle PMI italiane.

La relazione illustrativa ben evidenzia che l'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile è doveroso "anche" in funzione della rilevazione tempestiva della crisi; con ciò sottendendo ovviamente le complessive utilità che ne derivano (in termini di programmazione pluriennale, efficienza, migliore comunicazione con gli *stakeholders*, accesso alle fonti di finanziamento) e che si riflettono positivamente nell'economia nazionale anche in termini di sviluppo, non solo in ottica anticipatoria dei segnali di crisi.

Per le imprese ad oggi prive o carenti di tali assetti, l'obbligo normativo va auspicabilmente accompagnato con interventi che possano favorirne l'implementazione o il perfezionamento. In tal senso potrebbe essere utilmente inserito un incentivo sotto forma di credito d'imposta, mutuando anche dall'esperienza in tema di agevolazione alla ricerca ed allo sviluppo (art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

L'ipotesi di lavoro potrebbe riguardare soggetti imprenditoriali (diversi dall'imprenditore individuale) che non superino determinate soglie quantitative (in termini di fatturato, patrimonio netto, dipendenti) nel presupposto che le imprese di maggiori dimensioni abbiano già necessariamente attivato adeguati assetti organizzativi e di controllo interni, e con l'obiettivo di incrementare la cultura e la tecnica manageriale nelle PMI italiane.

Con i necessari successivi Decreti Ministeriali attuativi si potranno definire in modo puntuale gli interventi agevolabili (se del caso anche con l'individuazione di appositi prospetti informativi integrativi da formalizzare a cura degli organi amministrativi: piani industriali pluriennali, budget annuali) e le modalità di riconoscimento e di fruizione del credito d'imposta.



A.P.R.I. – Associazione Professionisti Risanamento Imprese II Presidente

Dott. Andrea Panizza

1 . 1